

Asse n. 2 – Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

**Misura n. 2.1 – Acquacoltura – sottomisura 1
(art. 28 e 29 Reg. CE 1198/2006)**

1. Finalità della misura

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del Reg. CE 1198/2006 la misura si propone di migliorare le condizioni di lavoro, l'igiene, la salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti, ridurre l'impatto negativo o accentuare gli effetti positivi sull'ambiente.

Gli investimenti devono avere uno o più dei seguenti obiettivi:

- diversificazione finalizzata alla produzione o alla cattura di nuove specie con buone prospettive di mercato;
- applicazione di tecniche di acquacoltura che riducono l'impatto negativo o accentuano gli effetti positivi sull'ambiente in modo sostanziale rispetto alle normali pratiche utilizzate nel settore dell'acquacoltura;
- sostegno alle tradizionali attività dell'acquacoltura al fine di preservare e sviluppare il tessuto socioeconomico e l'ambiente;
- sostegno per l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;
- miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura.

2. Area territoriale di attuazione

Regione Liguria.

3. Interventi ammissibili

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

- costruzione di impianti di produzione di acquacoltura;
- ampliamento e/o ammodernamento di impianti di produzione di acquacoltura;
- sostegno per azioni di apprendimento permanente.

4. Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di ammissione al contributo, in originale e in carta semplice contenente l'elencazione dei documenti prodotti, deve essere compilata utilizzando il modello di cui agli allegati 1, 2 e 8 e sottoscritta dal/dai richiedente/i ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Le domande di ammissione, complete della relativa documentazione, devono essere spedite a mezzo raccomandata A/R alla Regione Liguria, Ufficio Produzioni Agroalimentari, Via Fieschi 15, 16121 Genova.

La certificazione a corredo della domanda, in originale o copia conforme, deve essere aggiornata e in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

Le domande possono essere presentate dal 01 febbraio al 31 marzo 2011; a tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Nel caso in cui il suddetto termine di presentazione coincida con un giorno festivo, la scadenza è automaticamente prorogata al primo giorno utile successivo.

Le domande presentate dopo il predetto termine non saranno accettate.

La domanda concorre alle risorse disponibili sul bilancio regionale per l'anno 2011.

La Regione si riserva di riaprire i termini di presentazione nel corso del 2011 al fine di garantire l'avanzamento finanziario del programma, attraverso la pubblicazione sul BURL contestualmente all'indicazione delle risorse disponibili.

Sulla busta contenente la domanda di concessione del contributo devono essere indicati con chiarezza la denominazione ed il numero dell'asse e la misura cui il progetto fa riferimento, pena la non ammissibilità della domanda. Deve essere inoltre riportato l'indirizzo completo del richiedente il contributo.

Le domande che a seguito dell'istruttoria, di cui al successivo punto 10, necessitano di un'ulteriore integrazione della documentazione tecnica, dovranno essere integrate della documentazione mancante che dovrà essere prodotta entro 15 giorni dalla richiesta del nucleo tecnico di valutazione a pena di decadenza.

5. Soggetti ammissibili a finanziamento

Possono accedere alla presente misura le imprese del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura come di seguito specificato:

- microimprese, piccole e medie imprese⁴;
e
- imprese non rientranti nella precedente definizione che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di euro.

Non possono fruire delle agevolazioni previste dal presente bando i soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP, sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi (*allegato 1*).

6. Requisiti per l'ammissibilità

Al momento della domanda i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
- b. nel caso in cui l'impresa (cooperative, società di armamento) utilizza personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e regolare adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

7. Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la seguente documentazione, in corso di validità unitamente alla domanda (*allegati 1, 2 e 8*):

- a. **progetto** almeno preliminare costituito da:

- relazione tecnica dettagliata;
- cronoprogramma;
- planimetrie;
- mappa catastale in scala 1:2000 o carta nautica;
- per gli impianti da ammodernare o ristrutturare: due foto con veduta generale delle unità di allevamento, una foto fabbricati e una foto impianti ingrasso.

In particolare la relazione tecnica deve almeno contenere informazioni relative a:

- dimostrazione che l'intervento rispetta i requisiti prescritti al paragrafo *interventi ammissibili (riportare a quale tipologia di intervento si riferisce)*;
- tempistica dei lavori (es. lavori avviati in data, da avviarsi entro, da concludersi entro, ecc.);
- assoggettabilità o meno del progetto di investimento a procedure di VIA², tipologia di autorizzazioni necessarie/obbligo di comunicazione, specificandone la tipologia e lo stato;
- esecuzione di opere non rientranti nell'ordinaria manutenzione.

Nel caso di interventi aventi la finalità di cui all'art. 29, par. 1, lett. a) del reg. (CE) n. 1198/2006 (diversificazione verso nuove specie e produzione di specie con buone prospettive di mercato), analisi di mercato previsionale sulla redditività economica dell'investimento.

Nel caso di interventi che prevedano un aumento occupazionale, indicazione del numero di unità lavorative che si intendono assumere e tipologia contrattuale.

- b. riepilogo degli investimenti previsti (*allegato 1*) e relativi preventivi e computi metrici estimativi con le seguenti modalità:

- per le spese relative all'acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari ed attrezzature: fatture di ditte fornitrici (se si tratta di spese già effettuate) o:
 - almeno un preventivo (originale o copia conforme) corredato da una dichiarazione con la quale il soggetto che ha presentato la domanda di contributo fornirà le motivazioni a causa delle quali non è risultato possibile trasmettere i due preventivi richiesti (ad esempio carenza di ditte fornitrici, caratteristiche particolari dell'attrezzatura da acquistare o dei lavori da eseguire, mancata fornitura da parte delle ditte dei preventivi richiesti, ecc.); la dichiarazione dovrà essere redatta secondo il modello di cui all'allegato 8 al presente bando;
 - almeno 2 preventivi (originale o copia conforme) tra i quali va evidenziato quello prescelto.

¹ Così come definite nella raccomandazione 2003/361 della Commissione del 6 maggio 2003 (Gazzetta ufficiale L 124 del 20.05.2003) che prevede:

- microimpresa, un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
- piccola impresa, un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- media impresa, un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Per quanto concerne il metodo di calcolo degli effettivi (occupati) e degli importi finanziari (fatturato o bilancio annuo), si rimanda alla raccomandazione stessa.

² In caso di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale o procedura screening, indicare gli estremi dell'atto autorizzativo ovvero lo stato dell'iter per l'ottenimento della VIA.

Nel caso in cui siano presentati 2 preventivi, l'amministrazione procederà secondo i seguenti criteri:

- 1) il beneficiario sceglie l'offerta più economica: non è necessario fornire ulteriori spiegazioni e documenti;
- 2) il beneficiario non sceglie l'offerta più economica e non fornisce le motivazioni della sua scelta o le motivazioni della sua scelta non risultano valide o sufficienti: si considera come spesa ammissibile il costo dell'offerta più economica, anche se il beneficiario acquista un bene più costoso;
- 3) il beneficiario non sceglie l'offerta più economica ma fornisce una relazione tecnico/economica, sintetica ma completa, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, con la quale si forniscono valide e sufficienti motivazioni della scelta: in questo caso può essere considerata ammissibile la spesa relativa al preventivo scelto dal beneficiario.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche.

- per interventi diversi (realizzazione, ammodernamento e ampliamento di opere ed impianti, ivi comprese le opere edili): devono essere allegati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici estimativi, redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezziari di riferimento adottati a livello nazionale o di singola Regione/Provincia autonoma.
- c. nel caso di acquisto di beni in leasing, copia del relativo contratto, oltre dichiarazione sostitutiva di atto notorio, relativa al valore del bene;
- d. piano finanziario dell'investimento (*allegato 1*);
- e. per le persone giuridiche private: certificato della Camera di commercio, dal quale si evinca il legale rappresentante e lo stato fallimentare con dicitura antimafia; Atto costitutivo, Statuto, estratto Libro Soci;
- f. nel caso di attività già esistente:
 - atti autorizzativi all'esercizio dell'attività (es. autorizzazioni sanitarie, concessione demaniale e qualunque altro documento pertinente)
 - o in alternativa
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, concernente il possesso delle previste autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per l'esercizio delle attività produttive (*inserito nell'allegato 2*);
- nel caso di attività da avviare:
 - atti autorizzativi all'esercizio dell'attività (es. autorizzazioni sanitarie, concessione demaniale e qualunque altro documento pertinente) ovvero richiesta per il rilascio degli atti autorizzativi necessari
 - o in alternativa
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, concernente il possesso o la richiesta delle previste autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per l'esercizio delle attività produttive (*inserito nell'allegato 2*);
- Qualora l'intervento oggetto della domanda richieda qualche atto autorizzativo:
 - atti autorizzativi necessari alla realizzazione del progetto (in quest'ultimo caso corredata da eventuali planimetrie, piante, prospetti e sezioni ufficiali, riportanti stato attuale e futuro) ovvero richiesta per il rilascio degli atti autorizzativi necessari
 - o in alternativa
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, concernente il possesso o la richiesta delle previste autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento (*inserito nell'allegato 2*);
- g. oltre i 100.000 euro di investimento da realizzare eventuale presentazione di una dichiarazione rilasciata da un istituto di credito che attesti/certifichi una capacità finanziaria compatibile/adeguata per il progetto di investimento;
- h. per l'acquisto di terreni e/o beni immobili: compromesso o atto di acquisto, o perizia giurata rilasciata da un tecnico qualificato indipendente nella quale si dichiara che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato;
- i. dichiarazione di impegno a mantenere la proprietà o la disponibilità del bene, oggetto del finanziamento, per un periodo di almeno cinque anni (*inserito nell'allegato 1*);
- j. autocertificazione indicante il rispetto delle norme di cui al contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente (*inserito nell'allegato 2*);
- k. dichiarazione attestante che negli interventi previsti nell'istanza non è contemplata la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda (*inserito nell'allegato 2*);
- l. nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile o dell'impianto: dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione delle opere nonché all'iscrizione dei relativi vincoli, e idonea documentazione attestante la disponibilità dell'immobile o dell'impianto (*inserito nell'allegato 1*);

- m. copia del libro matricola, o altro documento probante, dal quale sia rilevabile la situazione occupazionale anche attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, a firma del legale rappresentante;
- n. dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art.30 del Reg. CE 498/07 (*inserito nell'allegato 1*);
- o. ogni tipo di documentazione necessaria all'attribuzione dei punteggi utilizzati per la formazione della graduatoria di merito di cui al punto 11;
- p. Elenco della documentazione presentata.

Per attestare la conformità delle copie dei documenti agli originali utilizzare l'allegato 8.

La Regione Liguria si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/90, integrazioni alla documentazione presentata.

8. Spese ammissibili

Al fine del raggiungimento degli obiettivi del Programma, le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili dal 1 gennaio 2007.

Secondo quanto disposto dall'art. 55, comma 1, del Reg. (CE) 1198/06, *"le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEP se sono state effettivamente pagate dai beneficiari tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità"*.

Sono ammissibili le seguenti spese:

- costruzione e/o ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura e maricoltura, per la riproduzione e la crescita dei pesci, crostacei e molluschi o altri organismi marini di interesse commerciale, ivi comprese le imbarcazioni di servizio;
- acquisto di macchinari e attrezzature per impianti di acquacoltura e maricoltura;
- spese per il miglioramento delle condizioni d'igiene e sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
- lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole, compresi il riciclo dei rifiuti delle acque;
- opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;
- adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali (coibentazione/impianti frigoriferi);
- acquisto di terreni, purché funzionale alla realizzazione dell'operazione, nei limiti del 10% della spesa riconosciuta ammissibile;
- acquisto di beni immobili, purché direttamente connessi alle finalità dell'operazione prevista, che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico, e che non siano già adibiti all'esercizio di attività inerenti la pesca e l'acquacoltura;
- spese per impianti che producono energia da fonti rinnovabili;
- spese per attività di apprendimento permanente solo se funzionali e connesse agli investimenti materiali oggetto di finanziamento;
- spese generali, nel limite massimo del 12% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese stesse. Rientrano tra le spese generali: le spese bancarie, per la tenuta di un conto corrente dedicato; le spese per garanzie fideiussorie; le spese progettuali; le spese tecniche; le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 Reg. (CE) 498/2007.

In base al Regolamento (CE) 498/2007, art. 10 comma 2, gli aiuti di cui all'articolo 29 del regolamento di base possono riguardare le imbarcazioni di servizio utilizzate in acquacoltura. I pescherecci definiti all'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (2) non sono considerati imbarcazioni di servizio utilizzate in acquacoltura, anche se sono impiegati esclusivamente in acquacoltura.

È ammissibile l'acquisto dei beni di cui sopra in leasing, nel rispetto delle seguenti modalità:

- ♦ Aiuto concesso attraverso il concedente
 - a. Il concedente è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario che viene utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto della locazione finanziaria.
 - b. I contratti di locazione finanziaria devono comportare una clausola di riacquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.
 - c. In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minimo, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire all'Autorità nazionale interessata la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo.

- d. L'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. L'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione.
- e. Non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi ecc.).
- f. L'aiuto comunitario, versato al concedente, deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale.
- g. Il concedente deve dimostrare che il beneficio dell'aiuto comunitario verrà trasferito interamente all'utilizzatore elaborando una distinta di pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti.
- h. I costi indicati al punto e), il beneficio di eventuali vantaggi fiscali derivanti dalla locazione finanziaria e le altre condizioni del contratto, devono equivalere a quelle applicabili in assenza di interventi finanziari della Comunità.

◆ Aiuto all'utilizzatore

- a. L'utilizzatore è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario;
- b. I canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento.
- c. Nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene. Non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto (tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc).
- d. L'aiuto comunitario relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto c) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti, ai fini dell'intervento comunitario, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento.
- e. Nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita, la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili al cofinanziamento comunitario in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile.

◆ Vendita e locazione finanziaria (lease-back)

Nel caso di vendita e locazione finanziaria (cosiddetto Lease-back) possono costituire una spesa ammissibile i canoni pagati dall'utilizzatore, come previsto nel caso precedentemente esposto. Non sono, invece, ammissibili i costi di acquisto dei beni (oneri accessori).

Non sono ammissibili le spese per:

- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria ;
- contributi in natura³;
- materiale usato, compreso il montaggio;
- nel caso di acquisto con leasing i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate
- investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
- spese relative ad opere in subappalto;
- interessi passivi;
- spese di alloggio;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento da parte del FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- IVA;
- canoni delle concessioni demaniali;

³ I contributi in natura consistono nella fornitura di beni o servizi da parte dei beneficiari privati senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti equivalenti.

- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

Non sono comunque ammissibili le spese sostenute antecedentemente al 1° gennaio 2007.

Non è consentita la sostituzione di un bene che abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico.

9. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Agli interventi di cui alla presente misura sono assegnate le risorse previste dal bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2011.

Gli investimenti ammessi possono fruire di un contributo pubblico modulato in base alla tipologia di richiedente pari a:

Tipologia di richiedente	Tipologia di intervento	Percentuale di contributo
micro, piccola e media impresa, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione	interventi di cui al paragrafo 8 "Spese ammissibili"	40%
impresa che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di euro	interventi di cui al paragrafo 8 "Spese ammissibili"	20%

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese (ad es. eventuali agevolazioni fiscali previste per iniziative volte al risparmio energetico come gli impianti fotovoltaici).

Il contributo pubblico sarà calcolato su un investimento complessivo non superiore a un milione di euro.

Nel caso in cui le disponibilità complessive risultino insufficienti a coprire l'intero contributo concedibile per l'ultimo progetto finanziabile, è ammesso da parte del beneficiario il ridimensionamento finanziario del progetto, fatto salvo il rispetto delle finalità dell'intervento originariamente ammesso a contributo.

La Regione Liguria si riserva, per ottimizzare l'impiego delle risorse già assegnate da UE e Stato o per concorrere ad ulteriori risorse che si rendessero disponibili, la possibilità di rimodulare le risorse tra le diverse misure.

Di tali eventuali modifiche si darà pubblicazione sul B.U.R.L. contestualmente all'indicazione delle risorse.

10. Valutazione istruttoria e concessione contributi

La Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari provvede alla ricezione delle istanze precedentemente protocollate dall'ufficio Protocollo della Regione e all'attribuzione di un codice alfanumerico univoco da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente.

In particolare, il codice di progetto sarà costruito come di seguito specificato:

- numero progressivo;
- codice di misura (AC);
- anno di riferimento;
- sigla Regione Liguria (LI).

Se le domande presentano irregolarità considerate non sanabili rispetto alla normativa di riferimento, le stesse vengono archiviate.

Tra le irregolarità da considerare non sanabili vanno ricomprese le seguenti fattispecie:

- l'invio della domanda fuori termine;
- l'invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla presente normativa;
- la mancata sottoscrizione della domanda.

Il nucleo di valutazione, individuato dal Direttore Generale, entro 120 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande provvede a:

- svolgere la fase di istruttoria delle domande;
- effettuare il controllo dell'ammissibilità delle domande in relazione a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale;
- assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo art. 11.

Le istanze valutate positivamente sono inserite in una graduatoria e ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

I contributi sono concessi, in ordine di graduatoria, fino a concorrenza delle risorse disponibili sul bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2011.

Le domande ammissibili inserite nella graduatoria ma non finanziabili per carenza di fondi potranno essere finanziate con eventuali risorse disponibili in caso di rinuncia o decadenza dei progetti già finanziati, o a seguito di nuovi finanziamenti o di riallocazione di fondi sulla misura.

Ai soggetti ammessi al contributo, ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione, verrà richiesto il certificato della Camera di Commercio con l'indicazione dello stato non fallimentare e/o il certificato antimafia, per i progetti il cui contributo è superiore a 154.937 euro.

La Regione, nei successivi sessanta giorni provvede con atto amministrativo-ad approvare la graduatoria e a impegnare i fondi per la concessione dei contributi ammessi, disponendone la pubblicazione sul B.U.R.L. e dandone comunicazione tramite raccomandata A/R agli interessati.

Per ciascun soggetto ammesso saranno indicati:

- numero identificativo del progetto;
- nominativo del beneficiario o ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- spesa ammessa a contributo o spesa preventivata;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- totale del contributo concesso;
- punteggio.

Il controllo delle dichiarazioni sostitutive viene effettuato dalla Regione Liguria, su un campione pari almeno al 5% delle istanze di contributo presentate, nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni interne.

In fase di verifica finale, la Regione controllerà il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'iniziativa progettuale. Al fine della liquidazione del saldo, tale punteggio dovrà, comunque, permettere il mantenimento dell'iniziativa in tutto o in parte all'interno della graduatoria dei progetti finanziati.

Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio.

11. Criteri di selezione

Per la formulazione della graduatoria, a ciascun progetto viene attribuito un punteggio sulla base degli elementi indicati nella tabella seguente:

Descrizione	Valore
Progetti i cui lavori sono già conclusi	3
Progetti che prevedono il mantenimento dei posti di lavoro e la creazione di nuovi posti	2 (+ 1 per ogni nuovo posto) [Massimo punteggio attribuibile pari a 5]
Presenza di almeno una donna tra i soci della ditta richiedente	1
Progetti presentati dalle micro e piccole imprese	3
Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l'avvio dell'investimento	5
Integrazione verticale delle attività di allevamento (es. iniziative per accorciamento della filiera)	2
Allevamento di nuove specie con buone prospettive di mercato	2
Miglioramento delle condizioni lavorative e di sicurezza dei lavoratori	2
Investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto nell'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura	3
Progetti che prevedono l'utilizzo di tecniche di acquacoltura che riducono l'impatto negativo o accentuano gli effetti positivi sull'ambiente in modo sostanziale rispetto alle normali pratiche utilizzate nel settore dell'acquacoltura	5

In caso di parità fra progetti costituirà elemento di priorità la data di presentazione della domanda (a tal fine farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante); in caso di parità di punteggio fra progetti presentati alla stessa data, verrà assegnata priorità al progetto con una spesa richiesta minore.

12. Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

Entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di ammissione al contributo, il beneficiario deve comunicare alla Regione la data di inizio lavori (*Allegato 3*). A tal fine deve essere presentata una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal beneficiario del contributo, attestante l'inizio dei lavori e, in caso di acquisto di materiali, la fotocopia del contratto di acquisto o fotocopia della prima fattura di acquisto comprovante l'effettivo inizio dei lavori.

Indipendentemente dalla durata dei progetti, gli stessi dovranno essere terminati e rendicontati alla Regione entro 18 mesi dalla data di notifica dell'atto di ammissione al contributo, salvo i casi di concessione di proroga di cui al punto 14.

13. Varianti

Sarà possibile concedere una sola variante per singolo progetto.

Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, sono richieste alla Regione che le valuta, condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.

La maggiore spesa sostenuta non comporta aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di ammissione del progetto originario.

La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la relativa diminuzione del contributo, che deve comunque rispettare almeno la soglia minima del 50% di realizzazione, di cui al successivo punto 16.

L'esecuzione delle varianti, accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Regione, potranno comportare il mancato riconoscimento delle stesse e, di conseguenza, la revoca o la proporzionale riduzione del contributo concesso.

E' consentita la realizzazione in corso d'opera, fermo restando il progetto presentato, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri funzionalmente equivalenti.

In ogni caso le varianti autorizzate non devono comportare una realizzazione del progetto inferiore al 50% della spesa ammessa.

14. Proroghe

Sarà possibile richiedere una sola proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori per un periodo non superiore a tre mesi, e, comunque, entro il limite temporale massimo del programma.

La richiesta di proroga deve essere presentata prima della scadenza del termine ultimo previsto per la realizzazione del progetto.

Saranno valutate caso per caso richieste di proroga di maggiore durata, determinate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al richiedente, debitamente documentati.

L'ufficio regionale competente valuta, entro 30 giorni dal ricevimento, l'ammissibilità della proroga richiesta e gli esiti di tale valutazione saranno comunicati al richiedente entro i successivi 10 giorni.

I beneficiari sono tenuti a concludere i progetti entro la durata della proroga sia dal punto di vista tecnico sia contabile.

15. Vincoli di alienabilità e di destinazione

La vendita di nuovi impianti non è consentita prima di un periodo di 5 anni, salvo preventiva autorizzazione dell'Amministrazione regionale.

In caso di ammodernamenti la dismissione a qualsiasi titolo di investimenti oggetto di contributo o il cambio di destinazione degli impianti finanziati non può avvenire prima di un periodo di 5 anni.

Detti periodi decorrono dalla data dell'accertamento amministrativo.

In caso di cessione prima di tali periodi, preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo maggiorato degli interessi legali.

In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione regionale provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

16. Modalità di erogazione dei contributi

L'iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione è pari almeno al 50% della spesa ammessa.

Il contributo può essere liquidato secondo le seguenti modalità:

- anticipo fino al 50% del contributo concesso, previa presentazione di un polizza fideiussoria, prestata da imprese di assicurazioni autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n. 348, ovvero di fideiussione bancaria, a garanzia dell'importo anticipato, adottando l'allegato 4. La fideiussione dovrà avere durata illimitata e potrà essere svincolata solo su richiesta della Regione Liguria.
- stati di avanzamento lavori (liquidazioni intermedie), se la realizzazione del progetto ha raggiunto un livello pari almeno al 40% dei lavori preventivati;
- saldo allo stato finale dei lavori;
- in un'unica soluzione, allo stato finale dei lavori.

La richiesta di **stati di avanzamento dei lavori** dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione, come da allegato n. 5 al presente bando, corredata da relazione tecnica intermedia relativa agli interventi svolti;
2. per le spese relative all'acquisto di beni materiali (quali impianti, macchinari ed attrezzature): fotocopia delle fatture originali o fatture originali, debitamente quietanzate, con allegata dichiarazione liberatoria (*allegato 7*) nonché dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie, emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare la modalità di pagamento con la quale è stata liquidata la fattura (eventuale numero di assegno, eventuale numero di bonifico, ecc.);

per interventi diversi (realizzazione, ammodernamento e ampliamento di opere ed impianti, ivi comprese le opere edili):

- il relativo computo metrico a consuntivo redatto dal direttore dei lavori e vistato da un ufficio tecnico pubblico (ufficio genio civile o ufficio tecnico comunale) o da un libero professionista iscritto all'albo;
 - per le opere edili dovrà essere acquisito il certificato di agibilità ed ogni altro documento attestante la regolarità dei lavori;
 - fotocopia delle fatture originali o fatture originali come descritto al punto 2.
3. certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince lo stato non fallimentare o altro (da presentare qualora il certificato presentato all'atto di presentazione della domanda sia scaduto).

La richiesta della **totalità o del saldo del contributo** dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione, come da allegato n. 6 al presente bando, corredata da relazione tecnica conclusiva relativa agli interventi svolti;
2. per le spese relative all'acquisto di beni materiali (quali impianti, macchinari ed attrezzature): fotocopia delle fatture originali o fatture originali, debitamente quietanzate, con allegata dichiarazione liberatoria (*allegato 7*) nonché dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie, emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare la modalità di pagamento con la quale è stata liquidata la fattura (eventuale numero di assegno, eventuale numero di bonifico, ecc.);

per interventi diversi (realizzazione, ammodernamento e ampliamento di opere ed impianti, ivi comprese le opere edili):

- il relativo computo metrico a consuntivo redatto dal direttore dei lavori e vistato da un ufficio tecnico pubblico (ufficio genio civile o ufficio tecnico comunale) o da un libero professionista iscritto all'albo;
 - per le opere edili dovrà essere acquisito il certificato di agibilità ed ogni altro documento attestante la regolarità dei lavori.
 - fotocopia delle fatture originali o fatture originali come descritto al punto 2.
3. copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
 4. certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince lo stato non fallimentare o altro (da presentare qualora il certificato presentato all'atto di presentazione della domanda sia scaduto) e con dicitura antimafia qualora il contributo è superiore a € 154.937,00;
 5. copia del libro matricola, o altro documento probante, dal quale sia rilevabile la situazione occupazionale anche attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, a firma del legale rappresentante, aggiornato alla data di chiusura lavori;
 6. documentazione inerente le autorizzazioni, pareri ecc.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, utilizza una o più delle seguenti modalità:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario del contributo deve produrre:
 - in caso di bonifico: copia del bonifico e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito d'appoggio, dal quale possa evincersi l'avvenuto movimento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale stessa, unitamente all'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito ove sono riepilogate le scritture contabili eseguite;
 - In casi di Ri.Ba: allegare la Ri.Ba. (qualora disponibile) e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale possa evincersi l'avvenuto movimento.
 - b) Assegno circolare "non trasferibile". Il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'istituto di credito prescelto nonché il proprio estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare (ove non disponibile specifica liberatoria scritta da parte del creditore con i riferimenti al documento fiscale, l'importo, la modalità di pagamento ed il numero di assegno).
 - c) Assegno di conto corrente "non trasferibile". Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.
 - d) Pagamento in contanti. E' ammissibile nei limiti previsti dalla normativa vigente.
 - a) Carta di credito.
- Altre modalità consentite dalle normative vigenti.

17. Obblighi

Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a:

1. mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata:
 - codice FEP nelle causali di pagamento/fatture, oppure
 - apposito timbro da apporre sulle fatture recante "Regolamento 1198/2006" ed il codice univoco progetto).

Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione del bando;
2. effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento attraverso: bonifico, ricevuta bancaria, assegno circolare non trasferibile emesso, in caso di imprese, su ordine del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, assegno di conto corrente, carta di credito, contanti entro i limiti previsti dalla normativa vigente;
3. assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute, sino al termine del 30 dicembre 2019 (data presunta di chiusura del programma operativo FEP in conformità all'articolo 87 del reg. (CE) n. 1198/2006⁴;
4. assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che la Regione Liguria, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, o i servizi comunitari riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
5. non distrarre dalla destinazione d'uso prevista i beni oggetto di finanziamento, né a venderli od a cederli, per la durata di anni 5 decorrenti dalla data di accertamento amministrativo condotto a conclusione dell'intervento;
6. in caso di investimenti superiori a 500.000 euro, prevedere la collocazione di una targa/cartellone sul natante che riporti il logo dell'Unione europea ai sensi della normativa sull'informazione e la pubblicità (di cui all'articolo 32 del Reg (CE) n. 498/2007).

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente bando, incorrerà nella perdita dei benefici concessi.

18. Controlli

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del Manuale sulle verifiche di I livello elaborato in seno alla cabina di Regia e del "Manuale delle Procedure e dei Controlli dell'Organismo intermedio Regione Liguria".

⁴ L'articolo 87 del Reg. (CE) n. 1198/2006 prevede l'obbligatorietà di conservazione della documentazione per i tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo, quindi . È inoltre prevista la sospensione della decorrenza di detto termine nel caso di procedimenti giudiziari o su richiesta della Commissione.

19. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

Il contributo è revocato a seguito dei seguenti casi:

- a. rinuncia da parte del beneficiario: la rinuncia al contributo da parte del beneficiario dovrà essere comunicata con lettera raccomandata A/R indirizzata all'Amministrazione regionale.
L'Amministrazione regionale emetterà provvedimento di revoca dei benefici concessi e si provvederà al recupero delle somme eventualmente già liquidate gravate delle maggiorazioni di legge.
- b. previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:
 - in caso di varianti non autorizzate, se il progetto non risponda ai requisiti per i quali è stato ammesso, e se la spesa sostenuta, senza la variante, sia inferiore al 50% del totale del progetto;
 - per coefficiente di realizzazione inferiore al limite stabilito;
 - per non raggiungimento di punteggio di merito sufficiente a permettere il mantenimento dell'iniziativa in tutto o in parte all'interno della graduatoria dei progetti finanziati (rilevato in fase di verifica finale);
 - per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;
 - per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli;
 - per l'inosservanza degli obblighi di cui al paragrafo 17.

In tali casi, conformemente alle norme vigenti, verrà emesso provvedimento di revoca dei benefici concessi e si procederà al recupero delle somme eventualmente già liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari nell'ambito del FEP.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 90 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della fideiussione, presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

20. Cumulo degli aiuti pubblici

Gli investimenti produttivi in favore dell'acquacoltura sono di esclusiva pertinenza del FEP, quindi non cumulabili con i contributi FEASR destinati alla promozione dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione.

21. Trattamento dati personali

Ai sensi del Dlgs. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento (CE) n. 498/2007, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento previa acquisizione della dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 30 del citato Reg. (CE) n. 498/2007.

22. Riferimenti normativi

- ◆ Reg. CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- ◆ Reg. CE n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- ◆ Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca;
- ◆ Programma Operativo Nazionale approvato dalla Commissione Europea con decisione CCI: 2007IT 14FPO001 del 11 novembre 2010;
- ◆ Delibera della Giunta Regionale n. 1208 del 03/10/2008;
- ◆ Decreto del Direttore n. 400 del 17.11.2008 che istituisce la pista di controlli di primo livello contenente i sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi nell'ambito del FEP;
- ◆ "Manuale delle Procedure e dei Controlli dell'Organismo intermedio Regione Liguria" approvato con DGR n. 1357 del 19 novembre 2010.